



Napoli, li 11 APR 2017

CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE

presso la Sezione Giurisdizionale
per la Campania

Al Signor sindaco
del Comune di

CASALETTO SPARTANO

84030 (SA)

RACCOMANDATA

A.R.

Prot. n. PR.0005398/2017P

Giudizio

61948-62391

Giudizio Appello

49370

Al Dipartimento dell'Amministrazione
Generale, del Personale e dei Servizi
Direzione Centrale dei Servizi

del Tesoro - Ufficio V

Via Casilina, 1/3

00182 -

ROMA

OGGETTO: Sentenza n. 142 del 31/03/2017 resa dalla III Sezione Centrale di Appello - Appelli proposti da RUSSO Rinaldo avverso e per la revocazione della Sentenza n. 610/2014 della III Sezione Centrale di Appello.

Si trasmette la sentenza con formula esecutiva, indicata in oggetto, corredata dalla nota spese e da quella dei bolli, emessa nel giudizio di appello proposto dal suddetto convenuto avverso il suindicato provvedimento della Sezione Giurisdizionale per la Campania.

Ai sensi delle vigenti disposizioni l'Amministrazione danneggiata deve comunicare al Procuratore Regionale, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, le generalità complete del funzionario responsabile del procedimento relativo al recupero in questione.

Si sottolinea che eventuali copie della Sentenza d'Appello, per uso notifica, dovranno richiedersi alla Segreteria della Sezione Centrale di Appello che pronunciato la stessa.



IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(Dr. Angelo FORRELLI)



Corte dei Conti
Sezione Terza giurisdizionale Centrale
Segreteria

63792
Roma, 3 Aprile 17

RACCOMANDATA A/R

24 63 -03/04/2017 -SG
AP3 -A08 - P

Alla Procura regionale

presso la Sezione giurisdizionale per la Regione

CAMPANIA

Via Piedigrotta 63

80122 NAPOLI

CORTE DEI CONTI



0005267-07/04/2017-PR_CAM-T58-A

Oggetto: copia autentica sentenza n. 142/17 munita della formula esecutiva.

Si trasmette la copia della sentenza sopra citata munita di formula esecutiva in originale, unitamente alla nota di quantificazione dei bolli e delle spese del giudizio.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Isabella Barrella

Si prega di dare cenno di riscontro (anche via mail) alla ricezione delle sentenza esecutiva.

Grasie



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti


Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello

Composta dai Sigg.ri magistrati:

Dott. Angelo Canale	Presidente
Dott. Antonio Galeota	Consigliere
Dott.ssa Giuseppa Maneggio	Consigliere
Dott. Giovanni Comite	Consigliere relatore
Dott. Giuseppe Di Benedetto	Consigliere



CORTE DEI CONTI



0005267-07/04/2017-PR_CAM-T58-A

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul **ricorso**, iscritto al n. **49.370** del registro del Ruolo generale, **proposto** dal sig. **Russo Rinaldo** (C.F. RSS RLD 59H07 A717X), rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine dello stesso, dall'Avv. Laurito Giovanni (C.F. LRT GNN 69C11 B608J), elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, a Vallo della Lucania (SA), in via F. Parri s.n.c.: **ricorrente**

Contro

la Procura generale presso la Corte dei conti: **resistente**,

Avverso e per la revocazione

della **sentenza n. 610/14** - della Corte dei conti - **Sezione 3^a** giurisdizionale centrale **di appello**, **pubblicata** mediante deposito il **24 novembre 2014**.

Visti: il ricorso in revocazione, le conclusioni scritte della Procura

63792

Sent.

142/2014

generale, gli atti tutti di causa;


uditi alla pubblica udienza del 27 gennaio 2017, con l'assistenza del segretario sig.ra Calabrese Gerarda, il Cons. relatore, dott. Comite Giovanni, l'Avv. Laurito Giovanni, per il ricorrente, e il V.P.G. dott. Lombardo Francesco, per la Procura generale resistente.

Svolgimento del processo

1. Con il ricorso in epigrafe emarginato, il **sig. Russo Rinaldo** ha impugnato in revocazione, a mente dell'art. 395, 1° comma, n. 5, c.p.c., **la sentenza parziale di questa Sezione, n. 610/14**, del 24 novembre 2014, con la quale, previa riunione delle impugnative: è stato accolto l'appello principale del Procuratore regionale, **iscritto al n. 43.064**, con rinvio degli atti alla Sezione giurisdizionale della Campania per la trattazione, nel merito, della domanda introduttiva (n. 62.381) del presunto danno (indiretto) da demansionamento; è stato accolto l'appello incidentale del sig. Fierro Claudio, iscritto al **n. 43.509**, con assoluzione dello stesso dalla pretesa risarcitoria (n. 61.948) conseguente all'assegnazione a tempo pieno di una dipendente comunale al Servizio biblioteca, con sostanziale sua inutilizzazione; sono stati respinti gli appelli incidentali formulati, tra gli altri, dal sig. Russo Rinaldo, iscritto al **n. 43.500**, con conferma della sentenza di condanna di prime cure riguardo al suddetto nocumento da sottoutilizzazione.

2. I fatti di causa. Con sentenza n. 1807/11, depositata il 13 ottobre 2011, la Corte territoriale partenopea, previa reiezione di talune eccezioni in rito e accoglimento parziale della preliminare di

merito dell'
iscritta al
Segretari
Casalett
sostanz
affidar
aggra
revoc
dell/
dell:



riu
d'
r

merito della prescrizione, condannava, con riguardo alla citazione iscritta al n. **61.948**, il Sindaco, i componenti la Giunta municipale, il Segretario e il Responsabile dell'Area amministrativa del comune di Casaletto Spartano (SA), al risarcimento di un danno patrimoniale da sostanziale inutilizzazione di una dipendente municipale, con affidamento a terzi del servizio prima svolto dalla medesima ed aggravio di costi per l'ente locale. In specie, il ricorrente in revocazione veniva condannato, nella qualità di Responsabile dell'Area amministrativa, a ristorare il comune di Casaletto Spartano della somma di € **1.472,17**, oltre interessi di legge e spese del grado.

Con riferimento, invece, alla domanda iscritta al n. **62.381** (poi riunita alla precedente ai fini di un'unica decisione), di contestazione di un presunto danno patrimoniale indiretto, all'esito di condotta mobizzante tenuta dai vertici dell'Ente e riconosciuta da sentenza civile non ancora irrevocabile, il primo Collegio la dichiarava inammissibile per carenza di interesse, giacché l'obbligazione risarcitoria dell'Amministrazione, per via della pendenza del ricorso in Cassazione, non si era ancora definitivamente perfezionata, mancando quindi del carattere della concretezza ed attualità.

La suddetta decisione veniva impugnata: con appello principale [depositato il 14 marzo 2012 e iscritto al n. **43.064**] dalla Procura regionale, che limitava le censure al capo della stessa che aveva dichiarato inammissibile la pretesa risarcitoria da demansionamento; con appello incidentale (depositato in data 29 marzo 2012 e iscritto al n. **43.203**) dal Sindaco e dai componenti la

Giunta municipale, e con distinti appelli incidentali dai sigg.ri **Russo Rinaldo** (depositato in data 11 maggio 2012 e iscritto al n. **43.500**) e **Fierro Claudio** (depositato in data 11 maggio 2012 e iscritto al n. **43.509**). In particolare, il sig. Russo da una parte resisteva al gravame principale dell'Attore pubblico, ritenendo la sentenza immune da vizi poiché non era consentito avviare un giudizio di responsabilità amministrativa per danno indiretto in mancanza di una sentenza definitiva di condanna dell'Amministrazione a risarcire il terzo; dall'altra, con l'impugnativa incidentale contestava la fondatezza della sentenza relativamente al danno da sostanziale inutilizzazione di dipendente municipale.

Nelle more della trattazione del gravame, la Procura regionale della Campania depositava, il 15 marzo 2011, atto di citazione, nei confronti del Sindaco, dei componenti la Giunta, del Segretario e del Responsabile dell'Area amministrativa del comune di Casaleto Spartano, per sentirli condannare in solido tra loro (o, in subordine, pro quota) al pagamento, in favore dell'Erario municipale, dell'importo di **€ 17.095,95**, in conseguenza della condanna per *mobbing* riportata in sede civile.

Il Collegio partenopeo, con sent. n. 236, del 25 febbraio 2013, giudicava ammissibile la domanda, a ragione del nuovo indirizzo nomofilattico di cui alla sent. n. 14/2011/QM delle Sezioni Riunite, e, nel merito, assolveva Fierro Claudio e Russo Rinaldo "...dall'imputazione in atti per difetto del nesso causale...", col favore delle spese; i componenti la Giunta e il Sindaco venivano invece

condanna

17.095,9

L

stava v

causat

estrar


statu

tenu

ludi

vic

gi



condannati a ristorare € 1.709,59, ognuno dei cinque Assessori, ed € 17.095,95, il Sindaco, di cui il 50% in solido con i primi.

La succitata sentenza precisava, preliminarmente, che ivi si stava valutando il concorso del sig. Russo Rinaldo nella condotta causativa di un danno erariale da *mobbing* e che doveva ritenersi estraneo <<...alla causa petendi attualmente in esame – ed alla statuizione che ne conseguirà – ogni altro aspetto della condotta tenuta dai convenuti nella vicenda concernente il sottoutilizzo della Iudice e l'assegnazione delle di lei funzioni a collaboratori esterni, vicenda già compiutamente esaminata da questa Corte nel pregresso giudizio per danno diretto>>.

Nel merito, le risultanze istruttorie deponevano invece nel senso che i sigg.ri Fierro e Russo, <<...lungi dal concorrere nella commissione dell'illecito civile integrante *mobbing* ai danni della Iudice, da cui è scaturito l'odierno giudizio risarcitorio, si sono adoperati onde attenuarne le conseguenze, rappresentando al Sindaco la situazione nei suoi termini effettivi e sollecitando l'attribuzione alla stessa di più idonee mansioni.

Va al riguardo evidenziato come non rientrasse nell'ambito dei poteri istituzionalmente propri del Fierro – quale segretario comunale – e del Russo – quale Responsabile dell'Area amministrativa – l'intervento diretto sul contenuto delle delibere della G.C. del 2003, di soppressione dell'area tributi e di revoca alla Iudice delle relative mansioni>>.

3. Con la sentenza parziale n. 610/14, depositata il 24

novembre 2014, la Sezione terza di appello, previa riunione dei ricorsi, accoglieva l'appello principale del Procuratore regionale con riguardo al danno patrimoniale indiretto da *mobbing*, nel senso di ritenere ammissibile la domanda e di rimettere le parti davanti al primo Giudice "...perché si pronunci sulla domanda di cui al giudizio n. 62.381"; accoglieva l'appello incidentale del sig. Fierro Claudio, assolvendolo dalla pretesa risarcitoria da danno patrimoniale diretto, e rigettava gli altri gravami incidentali, compreso quello del sig. Russo Rinaldo, con conferma sul punto della sentenza di prime cure.

Il primo Collegio, riteneva sussistente l'interesse ad agire della Procura essendo insorto, in capo alla P.A. un diritto al reintegro delle somme pagate, pur in via provvisoria, a risarcimento di un danno derivato all'altrui sfera giuridica e cagionato da condotte gravemente colpose e/o dolose degli amministratori. Di tal ché, dichiarava ammissibile l'azione con rinvio degli atti in prime cure, senza entrare, per tale parte dell'esperito rimedio, nel merito della domanda. In ogni caso la sentenza, con riguardo alla condotta contestata dalla Procura con i due distinti atti di citazione, osservava che: <<seppur può dirsi in parte coincidente, si differenzia sotto un profilo concettuale in quanto, affinché si realizzi un agire configurabile come *mobbing*, appare necessario un *quid pluris* rispetto al mero sotto utilizzo della dipendente; d'altro canto è, comunque, ben possibile che un medesimo fatto assuma rilevanza, ai fini della responsabilità amministrativa, qualora lo stesso risulti produttivo, come nella specie, di diversi profili di danno (diretto e indiretto)>>.



4.
mente de
ritualmen
che la S
25 feb
prosci
rigual
pass
tale
rev
er
de
c

4. La sentenza *de qua* è gravata per difetto revocatorio, a mente dell'art. 395, n. 5) c.p.c., dal **sig. Russo Rinaldo**, con atto ritualmente notificato e depositato il 28 maggio 2015, in cui osservava che la Sezione regionale della Campania <<...con la sent. n. 236, del 25 febbraio 2013, nel giudizio n. 63.792 aveva integralmente prosciolto il Russo da ogni addebito. Tale sentenza, per il capo riguardante il sig. Russo, non è stata impugnata dalla Procura...ed è passata in giudicato soltanto nelle more del giudizio di appello; per tale ragione non vi è stata eccezione in tal senso, per cui la revocazione appare perfettamente ammissibile in rito>>. Il rimedio era da ritenersi ammissibile anche nel merito, <<...in quanto l'oggetto del secondo giudizio è costituito dalla valutazione dell'esistenza dell'elemento soggettivo di responsabilità nella medesima condotta contestata; responsabilità qui riconosciuta sussistente e, di converso, completamente esclusa nel primo, dove è stato definitivamente compiuto un accertamento radicalmente incompatibile con quello del giudizio successivo>>. In sostanza, poiché la condotta contestata era la medesima, escludendo la Corte napoletana, con la sentenza n. 236 del 2013, la ricorrenza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente, una tale decisione, passata in giudicato, incideva anche sulle imputazioni per danno diretto da sottoutilizzo della impiegata comunale.

Concludeva, per <<...la revocazione della sentenza n. 610/2014 ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c., per contrarietà ad altra sentenza passata in giudicato fra le stesse parti e sul medesimo fatto,

nella parte in cui attribuisce responsabilità al sig. Russo Rinaldo e lo condanna..., instando per la completa assoluzione da ogni addebito, con vittoria di spese>>.

5. Resisteva al ricorso per revocazione la Procura generale, le cui conclusioni scritte, prodotte il 04 gennaio 2017, inducevano per l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza del gravame, con il carico delle spese dell'azionata procedura.

Osservava che non poteva ritenersi sussistente l'ipotizzato contrasto con riguardo alla parte della sentenza che ha giudicato sull'ammissibilità dell'azione per danno indiretto, in quanto tale capo non conteneva affermazioni di merito, limitandosi a rinviarne la valutazione al Giudice di primo grado. Né in ogni caso <<...sarebbe ammissibile la revocazione di cui all'art. 395 n. 5 c.p.c. in relazione alla seconda posta di danno...diretto che non è stato oggetto della sentenza n. 236 del 2013, invocata come parametro di riferimento per la contraddittorietà della sentenza impugnata>>. Dappoi, il ricorso appariva infondato anche nel merito, giacché uno stesso comportamento può essere rilevante e portare alla condanna per una fattispecie dannosa e all'assoluzione per altra. Cosicché, <<...i due diversi Collegi (quello campano della sent. n. 236/2013 e quello d'appello della sentenza n. 610 del 2014) sono addivenuti ad una ammissibile diversa valutazione della rilevanza di singoli comportamenti nella determinazione di danni diversi, il che non comporta un conflitto tra giudicati rilevante ai fini dell'art. 395 n.5 c.p.c.>>.

6.
da vert
revocat
ritenut
in dec

pre:
ar
c:
e



6. Alla pubblica udienza odierna le parti concludevano come da verbale, ribadendo, per ciò, il contenuto del ricorso per vizio revocatorio e delle conclusioni scritte, ai quali erano ad operare ogni ritenuto rinvio. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Ragioni del decidere

[1] Il ricorso è da dichiarare inammissibile, non ricorrendo i presupposti del rimedio revocatorio per conflitto tra giudicati.

[2] L'istituto della revocazione nel processo di responsabilità amministrativa rinveniva, *ratione temporis*, specifica disciplina, sia dei casi in cui è ammessa, sia del procedimento per proporla, negli artt. 68 e 70, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e negli artt. 106 e segg. del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, recante il Regolamento di procedura dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti.

Le ipotesi di revocazione contenute nell'art. 68 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti (errore di fatto o di calcolo, errore per omissione o doppio impiego in sede di conti giudiziali, rinvenimento di nuovi documenti dopo la pronuncia della decisione, giudizio formulato sopra documenti falsi) erano poi a mutuare effetti integrativi da quelle indicate agli artt. 395 e 397 del c.p.c., allorché la disciplina processuale di questi ultimi segua quella specifica del rito contabile.

Di tal ché, in ragione del rinvio dinamico operato dall'art. 26, del R.D. n. 1038 del 1933, nel processo contabile risultava applicabile anche l'art. 395 del codice di rito civile, disciplinante ulteriori cause di

revocazione tra le quali quella indicata al 1° comma, n. 5): *“se la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione”* (cfr. Corte dei conti, SS.RR. n. 1/A, del 18 febbraio 2003, id. Sez. 1°, 24 settembre 2003, n. 318/A).

Tale disposizione è confermata, in termini letteralmente identici, anche dal nuovo Codice di Giustizia Contabile, approvato con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (non applicabile nella fattispecie stante il regime transitorio), all'art. 202, 1° comma, lett. g).

Ora, secondo la più accorta e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'applicazione dell'art. 395 n. 5) del c.p.c., perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, e, quindi, essere oggetto di revocazione, *“...occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, in modo tale che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, restando poi la contrarietà con la sentenza avente autorità di cosa giudicata ipotizzabile solo in relazione all'oggetto degli accertamenti in essa racchiusi...”* [Corte di Cass., Sez. II civile, n. 23.815, del 21 dicembre 2012, VI Sez. civ., n. 14719, in data 11 giugno 2013, nello stesso senso anche Cons. di Stato, Sez. IV, n.

4712, de

(sottoline

D

giudicio

giudice

Sez. II

decis

ex a

con

e l

for

sc

s

i

4712, del 24 settembre 2013, e n. 1124, del 05 marzo 2013 (sottolineato Nostro)].

Doveva poi trattarsi di giudicato preesistente, risultante da un giudizio separato e sempre che, con la sentenza da revocare, il giudice non abbia pronunciato sulla relativa eccezione (Corte di Cass. Sez. II civile, n. 155, in data 08 gennaio 2014).

Il contrasto peraltro doveva manifestarsi in relazione a decisioni aventi contenuto di merito. Di fatti, il gravame revocatorio, ex art. 395 n. 5) c.p.c., delle sentenze pronunziate in rito, non contenenti un accertamento di merito, era da ritenersi giuridicamente e logicamente incompatibile con la loro natura. Da queste, invero, si formava solo il giudicato in senso formale, *"...ma non anche quello sostanziale, ex art. 2909 c.c., essendo estraneo all'oggetto di tali sentenze l'accertamento della situazione giuridica sostanziale, che invece è contenuto nelle pronunce di merito"* (così Corte di Cass, SS.UU. civili, n. 10.867/08, del 30 aprile 2008).

Orbene, poiché l'art. 395 n. 5) del c.p.c. si riferiva al giudicato in senso sostanziale, siccome contemplato dall'art. 2909 c.c., non poteva dirsi ammissibile il denunciato vizio revocatorio per la parte della sentenza che ha giudicato sull'ammissibilità della domanda con riguardo al danno indiretto da demansionamento, giacché tale capo della stessa non conteneva affermazioni di merito, limitandosi a dichiarare, il secondo Giudice, azionabile la domanda e rimettendone la valutazione al primo grado.

Dappoi, non era a configurarsi identità di oggetto tra la sent. n.

236 del 2013, della Corte campana, statuente sul danno da demansionamento, e la decisione n. 610/14, intervenuta sul documento da sostanziale inutilizzazione di prestazioni lavorative, sul quale ha, quindi, giudicato l'adita Sezione di appello (a fronte del gravame alla sent. n. 1807 del 2011), ma non il Collegio di prime cure con la sentenza invocata come parametro di riferimento della denunciata contraddittorietà.

E di tanto risultava convinto lo stesso Giudice di prime cure che, nella sent. n. 236/2013, precisava che ivi si stava valutando il concorso del sig. Russo Rinaldo nella condotta causativa di un danno erariale da *mobbing* e che doveva, per ciò, ritenersi estraneo <<...alla causa petendi attualmente in esame – ed alla statuizione che ne conseguirà – ogni altro aspetto della condotta tenuta dai convenuti nella vicenda concernente il sottoutilizzo della giudice e l'assegnazione delle di lei funzioni a collaboratori esterni, vicenda già compiutamente esaminata da questa Corte nel pregresso giudizio per danno diretto>>.

Cosicché, il vizio revocatorio, ammissibile in rito, giacché la sentenza n. 236 del 2013, invocata come parametro di riferimento della contraddittorietà, è passata in giudicato nelle more del giudizio di appello, non poteva esserlo nel merito per mancanza della identità di oggetto tra i due giudizi.

A tal riguardo, l'autorità di giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella celebratasi dinanzi alla Sezione

di appelli
specie r
pronun
di app
riguar
ha cc
diret

ina
ne
di
p



di appello vi sia identità, tra l'altro, di *petitum* e di *causa petendi*, in specie non ricorrente atteso che la sentenza n. 236 del 2013 si è pronunciata sul solo danno indiretto da *mobbing*, mentre la sentenza di appello ha dichiarato ammissibile la domanda introduttiva con riguardo a quest'ultimo danno, rimettendo gli atti alla prima Corte, e ha confermato la prima sentenza con riguardo al danno patrimoniale diretto da sostanziale inutilizzazione di un dipendente comunale.

Ora, pur nell'assorbimento della soluzione pregiudiziale di inammissibilità, vi era che il gravame revocatorio non poteva dirsi neppure fondato nel merito, per non potersi escludere l'adeguatezza di una condotta (parzialmente coincidente), ritenuta rilevante, nel portare alla condanna in un caso (danno da sottoutilizzazione di energie lavorative) e al proscioglimento (per mancanza del nesso causale) nell'altro (danno indiretto da demansionamento).

Sul punto era la stessa sent. n. 236 del 2013 a fare chiarezza, precisando che in quel giudizio si controverteva "*...in ordine alla responsabilità di detti dipendenti comunali per aver eventualmente concorso nella condotta causativa di un danno erariale indiretto alla P.A., ossia nella serie causale delle azioni ed omissioni concretanti mobbing ai danni di Iudice Teresa e che, accertate dal Giudice civile sia di prime che di seconde cure, hanno determinato la condanna risarcitoria della P.A., la cui intervenuta esecuzione ha cagionato il danno erariale oggi contestato*".

Il primo Giudice consapevole poi dell'esistenza della precedente sentenza n. 1807 del 2011 (di cui la decisione qui impugnata

costituiva sentenza in grado di appello), intervenuta sul danno patrimoniale da sottoutilizzo della sig.ra Iudice e da assegnazione delle funzioni della stessa a collaboratori esterni, ha tenuto a precisare la estraneità "...alla causa petendi attualmente in esame - ed alla statuizione che ne conseguirà - di ogni altro aspetto della condotta tenuta dai convenuti...vicenda già compiutamente esaminata da questa Corte nel pregresso giudizio per danno diretto".


Di tal ché, proseguiva il primo Collegio, i convenuti "...Fierro e Russo, lungi dal concorrere nella commissione dell'illecito civile integrante mobbing ai danni della Iudice, da cui è scaturito l'odierno giudizio risarcitorio, si sono adoperati onde attenuarne le conseguenze, rappresentando al Sindaco la situazione nei suoi termini effettivi e sollecitando l'attribuzione alla stessa di più idonee mansioni".

Nella sentenza di appello, in cui il Collegio ha conosciuto del danno da sottoutilizzazione di una dipendente, siccome integrato dalla inutile spendita di emolumenti (a lei corrisposti a titolo stipendiale), era evidenziato il concorso del Russo all'assunzione delle scelte organizzative dell'Amministrazione, avendo espresso "...il proprio parere sulla deliberazione n. 118 del 2003...", e "...nulla opponendo a quella di assegnare la Iudice alla Biblioteca...", provvedendo, "...dopo oltre un anno di lamentata inattività, ad assegnarle altri compiti di scarso impegno occupazionale (nota n. 2776 del 9 giugno 2005)...".

Per ciò, come posto in evidenza dalla sentenza oggi gravata,

la condotta
differenzia
si realizz
un quidi
canto, c
rilevan:
risulti
e indi

(rich
nec
nel
ch
ri
s



la condotta contestata dalla Procura, seppure in parte coincidente, si differenziava tuttavia "...sotto il profilo concettuale in quanto, affinché si realizzi un agire configurabile come mobbing, appare necessario un quidi pluris rispetto al mero sottoutilizzo della dipendente; d'altro canto, è comunque ben possibile che un medesimo fatto assuma rilevanza, ai fini della responsabilità amministrativa, qualora lo stesso risulti produttivo, come nella specie, di diversi profili di danno (diretto e indiretto)".

In un tale contesto la valutazione dell'elemento soggettivo (richiamata dal ricorrente in termini dirimenti per il contrasto) doveva necessariamente correlarsi alla rilevanza dei singoli comportamenti nella determinazione dei distinti danni, e ciò non senza aggiungere che il proscioglimento (nella sent. n. 236 del 2013) dagli effetti risarcitori del *mobbing* non era avvenuto per mancanza dell'elemento soggettivo, bensì per difetto del nesso *etiologico*, all'evidenza ritenuto ricorrente per il concorso nel sottoutilizzo di prestazioni lavorative.

Per ciò, nella decisione n. 236 del 2013, della Corte campana, non poteva dirsi ricorrente alcun accertamento radicalmente incompatibile con quanto appurato e valutato nella sentenza n. 610/14 gravata in revocazione.

Ne discendeva la infondatezza, oltre che la inammissibilità del rimedio azionato, in specie utilizzato per rimettere in discussione il tema controverso e così pervenire ad una diversa decisione di merito con un improprio terzo grado di giudizio.

Le spese seguono la regola oggettiva della soccombenza e si

liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.


La Corte dei conti – Sezione terza giurisdizionale centrale di appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione, iscritto al n. 49.370 del registro del Ruolo generale, e, per l'effetto, conferma la sentenza epigrafata. Le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano, a carico del ricorrente e in favore dell'Erario statale, nella misura di € 112,00 (Euro centododici/00).

Manda alla Segreteria della Sezione per il più a praticarsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, all'esito della pubblica udienza del 27 gennaio 2017.


Il Consigliere Estensore

(Dott. Giovanni Comite)



Il Presidente

(Dott. Angelo Canale)



Depositata in Segreteria il

31. Marzo 2017

Il Direttore

Il Dirigente
Dott. Salvatore Antonio SARDELLA



Comar
chiuno
Minis
conco
Spedi
Proc
Dalla
dei c
Ron



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.
Spedita questa prima copia in forma esecutiva su richiesta del Procuratore regionale presso la Corte dei conti.
Dalla Segreteria della Sezione Terza Giurisdizionale Centrale della Corte dei conti
Roma, li



IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

IL FUNZIONARIO
Elisabetta Barnatto

Elisabetta Barnatto





CORTE DEI CONTI
TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO
VIA BAIAMONTI, 25 - ROMA

a delle spese liquidate e comprese nella decisione di condanna n° 142
ositata il 31/03/2017 pronunciata dalla TERZA SEZIONE CENTRALE DI
ELLO sul giudizio n° 49370 proposto da RUSSO RINALDO contro PROCURATORE
ERALE

DESCRIZIONE	FOGLI	IMPORTO (Euro)
1 ORIGINALE SENTENZA	4	64,00
1 ORIGINALE CONCLUSIONI P.G.	2	32,00
1 ORIGINALE D.P. FISSAZIONE UDIENZA	1	16,00

PORTO TOTALE DA RECUPERARE
CONSI EURO

112,00
centododici/00

costi a carico dei soccombenti
RUSSO RINALDO

ROMA, 31/03/2017

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
BARRELLA ELISABETTA

Elisabetta Barrella





CORTE DEI CONTI
TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO
SEGRETERIA GIUDIZI
VIA BAIAMONTI, 25 - ROMA

a dei bolli relativi a rilascio di copia della decisione di condanna n° del 31/03/2017 pronunciata dalla TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO nel giudizio n° 49370 del registro di segreteria, promosso da RUSSO RINALDO:

copia conforme della suddetta decisione di condanna, in forma esecutiva originale:

ogli 4 a Euro 16,00 = Euro 64,00

consi Euro sessantaquattro/00 posti a carico del soccombente indicato in decisione.

ROMA, 31/03/2017



IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
BARRELLA ELISABETTA

Elisabetta Barrella